

RB

Rimborsi Bancari



GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Napoli VII^a sezione civile

dr. Gabriella Romano

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa iscritta al n. 17998/2015 riservata all'udienza del 23/11/2015

tra

[REDACTED] RAFFAELE, nato a [REDACTED]

[REDACTED] elett.le dom.to in Ercolano (NA) alla Via
Panoramica n.60 presso lo studio degli avv.ti Pierluigi Telesse e Tiziana Pane del
quali è rappresentato e difeso con mandato in margine all'atto di citazione.

ATTORE

contro

[REDACTED] S.P.A. p.IVA [REDACTED] in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per
la carica presso la sede della società in [REDACTED]

CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: restituzione somme.

CONCLUSIONI: come da verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 20/01/2015 l'attore notificava ai sensi della L.n.53/1994 atto di citazione alla
[REDACTED] s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t. e la conveniva dinanzi a questo
giudice per l'udienza del 18/03/2015, differita d'ufficio al 22/06/2015 al fine di sentirla
condannare alla restituzione delle commissioni di intermediazione e delle quote
associative per il periodo non maturato relativamente ai contratti di finanziamento
n.835377 e n. 920628 per l'importo di € 40.320,00 stipulati con la società [REDACTED]
s.p.a. e successivamente ceduti alla [REDACTED] s.p.a.

Assumeva l'attore di aver diritto alla restituzione delle quote associative per la nullità
dell'art. "D" delle condizioni generali di contratto per violazione dell'art. 33 del D.L.vo
205/2006 nonché in forza dei precetti normativi di cui al D.P.R. 180/1950, DPR
895/1950, del D.M. 80/7/1992 del D.L.vo 395/1993 art. 125 e delle circolari
interpretative della Banca d'Italia.

che infruttuoso era stato ogni tentativo di ottenere bonariamente l'adempimento.
Incardinato il giudizio, la società convenuta rimaneva contumace. Acquisita la
documentazione prodotta, precisate le conclusioni, veniva riservata la decisione
all'udienza del 23/11/2015.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della [REDACTED] s.p.a. in p.l.r.p.t., ritualmente evocata in giudizio e non costituita.

Va evidenziato che l'attore ha fatto precedere l'azione giudiziaria da lettere di messa in mora inviate via pec in data 18/04/2014 e da istanza di mediazione depositata in data 18/06/2014 con incontro fissato dal mediatore AIMAC al 14/10/2014. La mediazione è risultata infruttuosa per mancata adesione, come risulta dal verbale sottoscritto dal mediatore prof. avv. [REDACTED].

Alla luce della documentazione prodotta dalla parte attrice e dal comportamento stragiudiziale e processuale della società convenuta, la domanda è fondata e va accolta.

Va dichiarata la nullità delle clausole contrattuali inserite nei contratti di finanziamento nella parte in cui prevedono la non ripetibilità dei costi sostenuti dal contraente in caso di anticipata estinzione del rapporto contrattuale.

Risulta che il [REDACTED] ha diritto alla restituzione delle somme così come richieste: € 375,27 per commissioni bancarie, € 175,45 per quote associative non maturate relativamente al contratto n. 835377 del 14/10/2005; al rimborso della somma di € 443,52 per le commissioni in favore dell'agente, € 546,62 a titolo di restituzione delle spese di assicurazione per estinzione anticipata del contratto di mutuo n. 920628 del 23/09/2008; al rimborso della somma di € 672,00 trattenuta per le mensilità di marzo ed aprile 2013 relativamente al contratto di mutuo n. 920628 versate dall'amministrazione del [REDACTED].

La [REDACTED] s.p.a. in p.l.r.p.t. va quindi condannata al pagamento in favore del [REDACTED] Raffaele della complessiva somma di € 2.212,86.

Sulla somma vanno corrisposti i soli interessi, nella misura legale, dalla messa in mora (18/04/2014) al soddisfo.

I compensi professionali e le spese come quantificate in dispositivo tenuto conto dei criteri di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate in considerazione del valore della causa, della natura della controversia delle questioni trattate, ivi comprese le spese per la mediazione.

La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie la domanda proposta dal sig. [REDACTED] Raffaele;

dichiara la nullità delle clausole contrattuali inserite nei contratti di finanziamento nella parte in cui prevedono la non ripetibilità dei costi sostenuti dal contraente in caso di anticipata estinzione del rapporto contrattuale e per l'effetto condanna la [REDACTED]

S.p.a. in p.l.r.p.t.:

- al pagamento della somma di € 2.212,86 in favore del sig. [REDACTED] Raffaele oltre, su tale somma, gli interessi nella misura legale dal 18/04/2014 al soddisfo;

RE. 17899/2015



- nonché al pagamento, delle spese processuali che si liquidano in favore dell'attore in complessivi € 1.173,80 di cui € 1.000,00 per compensi professionali ed € 173,80 per spese (ivi comprese le spese di mediazione) oltre oneri ed accessori come per legge, se dovuti, con attribuzione al procuratore avv. Pierluigi Telesse, dichiaratosi anticipatario.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva

Così deciso in Napoli il sei febbraio 2016

Il Cancelliere
Bruno Costa

IL GIUDICE DI PACE
dr. Gaetano Romano



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, 15 FEB. 2016

cancelliere
Bruno Costa



Re. 17999/2015